

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Misura 11 – Agricoltura biologica

Intervento - 11.01.01 - *Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche*

Intervento - 11.02.01 - *Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche*

Le presenti disposizioni attuative regolano la presentazione delle domande di aiuto a valere sugli interventi sopra descritti.

Sommario

1. BASE GIURIDICA.....	3
2. OBIETTIVI DI MISURA.....	3
3. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO.....	3
4. LOCALIZZAZIONE.....	4
5. COSTI AMMISSIBILI.....	4
6. COMBINAZIONE DI IMPEGNI E COMBINAZIONE DI MISURE.....	4
7. CONVERSIONE AD ALTRA MISURA/TIPOLOGIA INTERVENTO E DEGRESSIVITÀ.....	5
8. FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLA SUPERFICIE.....	5
9. DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI.....	6
9.1 INTERVENTO 11.01.01 – PAGAMENTI PER L’INTRODUZIONE DI METODI E PRATICHE BIOLOGICHE.....	6
9.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento 11.01.01 “pagamenti per l’introduzione di metodi e pratiche biologiche”.....	6
9.1.2. Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità.....	6
9.1.3 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata.....	7
9.1.4 Importi ammissibili di sostegno.....	7
9.1.5 Criteri di selezione.....	8
9.2 INTERVENTO 11.02.01 – PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DI METODI E PRATICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA.....	9
9.2.1 Descrizione e finalità dell’intervento 11.02.01 “pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica”.....	9
9.2.2 Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità.....	9
9.2.3 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata.....	10
9.2.4 Importi ammissibili di sostegno.....	10
9.2.5 Criteri di selezione.....	11
10. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI.....	11
11. CLAUSOLE DI REVISIONE.....	11
12. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	12
13. RINVIO.....	12

1. BASE GIURIDICA

Art. 29 regolamento (UE) n. 1305/2013

Regolamento (UE) n. 808/2014

Allegato I regolamento (UE) n. 1305/2013

Titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. OBIETTIVI DI MISURA

L'obiettivo della misura 11 è quello di incoraggiare sempre più gli agricoltori ad introdurre e mantenere tecniche di coltivazione e di allevamento compatibili con l'ambiente ed in grado di agire a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici ed allo sviluppo dell'adattamento e della resilienza agli stessi.

L'intervento mira a sviluppare sul territorio regionale e nell'ambito delle singole aziende, la conversione all'agricoltura biologica.

Con l'adozione e la diffusione delle tecniche dell'agricoltura biologica, la Regione Calabria persegue le seguenti finalità:

- assicurare un sistema di gestione delle tecniche agricole rispettosa degli ecosistemi e dei cicli naturali e mantenere o migliorare le condizioni del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali;
- salvaguardare la biodiversità animale e vegetale;
- sostenere un uso responsabile delle risorse naturali (acqua, suolo, sostanza organica e aria);
- tendere alla produzione di una grande varietà di alimenti che rispondano alla domanda dei consumatori moderni.

3. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

La Misura 11 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente ad introdurre o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e Regolamento (CE) n. 889/2008

Il sostegno è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che rispondano ai requisiti ed assumano gli impegni previsti dalla Misura nonché garantiscano il rispetto di:

- regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo di cui alla Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo 2015, per come dettagliato nella tabella riportata al paragrafo 8.1 del PSR;
- impegni di condizionalità di cui al DM n. 3536 dell'08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
- criteri di attività minime dell'attività agricola di cui all'art. 4, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) 1307/2013 ed alle Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai sensi del DM n. 6513 del 18 novembre 2014;

- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (per quanto riguarda l'azoto Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE per le ZVN – e l'inquinamento da fosforo e da prodotti fitosanitari – applicazione della Direttiva 2009/128/CE);
- requisiti in materia di licenza per il l'uso dei fitofarmaci, formazione adeguata, magazzinaggio in vicinanza di corpi idrici e altri siti sensibili;
- legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).

Gli impegni che vengono sostenuti hanno una durata di 7 anni decorrenti dalla data di pubblicazione degli elenchi di ammissione al sostegno.

4. LOCALIZZAZIONE

La Misura ha un campo di applicazione su tutto il territorio regionale.

5. COSTI AMMISSIBILI

Il livello di sostegno annuale del pagamento tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni, in confronto alle pratiche ordinarie nella regione Calabria, che rispettano le baseline che comprende il "greening", come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg(UE) 1305/2013.

6. COMBINAZIONE DI IMPEGNI E COMBINAZIONE DI MISURE

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, gli interventi della Mis.10 e delle sub misure 11.01 e 11.02 possono essere rafforzati, quando compatibili, mediante la combinazione con uno degli altri interventi/sub misure.

Nel caso di cumulabilità dei premi delle sub misure/interventi delle misure 11 e al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 5%.

Nella seguente tabella sono riportate le combinazioni tra i vari interventi e le altre misure per la cumulabilità dei premi. Le combinazioni possibili sono quelle riportate nella seguente Tabella 4 "Combinazioni tra Misure" ed indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse).

Tabella complementarietà tra le varie azioni della misura 10 e la misura 11

Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Culture Permanenti 10.1.2	Culture a Perdere 10.1.3	Conv Colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Bergamotto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Salvaguardia Razze Autoctone 10.1.8	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2
10.1.1	-	A	A	B	B	A	A	A	B
10.1.2	A	-	B	B	B	B	B	A	A
10.1.3	A	B	-	A	B	A	A	A	A
10.1.4	B	B	A	-	B	B	B	A	A
10.1.5	B	B	B	B	-	B	B	A	A
10.1.6	A	B	A	B	B	-	B	A	A
10.1.7	A	B	A	B	B	B	-	A	A
10.1.8	A	A	A	A	A	A	A	-	A
11.1-11.2	B	A	A	A	A	A	A	A	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/sub misure pertanto le operazioni sono combinabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/sub misure corrispondenti pertanto le operazioni non sono combinabili

tabella-complementarietàM10-M11

7. CONVERSIONE AD ALTRA MISURA/TIPOLOGIA INTERVENTO E DEGRESSIVITÀ

I premi previsti dall'intervento saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di sostegno secondo le modalità riportate nella tabella sottostante:

Superficie a premio	Riduzione progressiva premio base
Sino a 30 ha	Premio base
Oltre i 30 ha e fino a 100 ha	90 % del premio base
Oltre 100 ha	80 % del premio base

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

8. FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLA SUPERFICIE

Sono considerate inammissibili ai fini del riconoscimento del premio a valore della presente Misura le superfici originate da frazionamenti posti in essere al solo scopo di aumentare l'entità del premio mediante una diminuzione fittizia della dimensione della superficie. A tale proposito sono considerati artificiali tutti i trasferimenti del titolo giuridico che danno diritto al premio laddove recanti data successiva alla decorrenza dell'impegno, effettuati a titolo gratuito ed in base ai quali venga richiesto un premio totale maggiore a quello che sarebbe spettato alla medesima superficie in caso di assenza di frazionamento.

9. DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI

9.1 INTERVENTO 11.01.01 – PAGAMENTI PER L'INTRODUZIONE DI METODI E PRATICHE BIOLOGICHE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA CALABRIA 2014-2020	
AVVISO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 29
Priorità dello Sviluppo Rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4b - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
Misura	11 – Agricoltura Biologica
Sub Misura	11.01 – Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche
Intervento	11.01.01 – Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche
Finalità	Incoraggiare l'introduzione di metodi e pratiche biologiche
Beneficiari	Agricoltori o associazioni agricoltori che siano "in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013
Annualità	2016
Scadenza per la presentazione delle domande	16 maggio 2016
Responsabile del Procedimento	Dirigente del Settore pro tempore
Contatti	0961/853143-858518-858525 PEC: adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it

9.1.1 Descrizione e finalità dell'intervento 11.01.01 "pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche"

L'intervento mira a sviluppare sul territorio regionale e nell'ambito delle singole aziende, la conversione all'agricoltura biologica. Attraverso esso, pertanto, si perseguono tutti gli obiettivi declinati a livello di misura in termini di contributo alle diverse Focus Area.

9.1.2. Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità

I destinatari dell'avviso sono agricoltori o associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologiche e che al momento del rilascio della domanda presentino i seguenti requisiti:

- siano agricoltori "in attività", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n. 1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.
- introducano per la prima volta nella propria azienda le tecniche dell'agricoltura e/o della zootecnia biologica conformemente ai Regolamenti n. 834/2007 e 889/2008;
- siano iscritti nell'elenco degli operatori del settore biologico
- adottino le tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici aziendali interessate dal sostegno, per l'intera durata del periodo di impegno;
- abbiano la disponibilità di una superficie minima ammessa al premio di 1 ettaro, per i

beneficiari singoli; di 5 ettari per i soggetti associati, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari. La disponibilità a vario titolo (proprietà-diritti reali di godimento – comodato etc) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale.

- si impegnino a non frazionare artificiosamente l'azienda per l'applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore).
- non abbiano già in precedenza percepito premi per la conversione o mantenimento delle tecniche di produzione di agricoltura biologica.
- non si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo avere ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (PSR2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (PSR 2007-2013).

9.1.3 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata

Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Reg. UE 1305/2013, i beneficiari del sostegno si impegnano oltre la baseline dei requisiti obbligatori riportati al paragrafo di misura "Informazioni specifiche della Misura" del PSR Calabria (paragrafo 8.2.10.5).

Tali beneficiari sono, altresì, tenuti a mantenere gli impegni di cui ai Regolamenti (UE) 834/2007, 889/2008, 128/2008 e successive modifiche e integrazioni, alla legislazione nazionale di attuazione sul biologico e sono allegati alla Tabella cui si rinvia riportata a pagina 859 e segg. del PSR Calabria 2014-2020 nonché alle prescrizioni di cui al DM n. 3536 dell' 08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

La durata dell'intervento è di sette anni, a decorrere dalla pubblicazione dell'elenco di ammissione al premio, cui corrispondono due fasi:

- ❖ per i seminativi, pascoli e prati permanenti:
 - Fase 1 - 2 anni corrispondenti al periodo di conversione;
 - Fase 2 - i restanti 5 anni corrispondenti al periodo mantenimento
- ❖ per le colture perenni diverse dai foraggi:
 - Fase 1 - 3 anni corrispondenti al periodo di conversione;
 - Fase 2 - i restanti 4 anni corrispondenti al periodo di mantenimento.

Alle due fasi si applicano regimi di sostegno differenziati (introduzione e mantenimento) per come riportato nel successivo paragrafo.

Gli agricoltori che attuano le colture foraggere in biologico devono attuare anche il seguente impegno:

- Mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha., considerando esclusivamente la SAU a foraggere.

9.1.4 Importi ammissibili di sostegno

Il premio viene erogato ad ettaro annualmente, per una durata di 7 anni, ed è differenziato per coltura/gruppi coltura secondo la tabella di seguito riportata:

Colture	Un. Mis.	Mantenimento	Introduzione
Olivo	€/ha	600	650
Agrumi (escluso cedro)	€/ha	700	750
Cedro	€/ha	900	900
Drupacee	€/ha	600	650
Actinidia	€/ha	550	600
Vite	€/ha	600	650

Ortive in pieno campo	€/ha	600	600
Ortive in serra	€/ha	520	570
Seminativi	€/ha	300	350
Foraggere (escluso pascoli)	€/ha	170	220
Patata	€/ha	450	500
Castagno da frutto	€/ha	350	400
Nocciolo e Mandorlo	€/ha	500	550
Noce da frutto	€/ha	450	500
Altri fruttiferi	€/ha	520	570
Zootecnia biologica	€/ha	200	250

9.1.5 Criteri di selezione

Per l'intervento descritto nel presente avviso non sono stati stabiliti criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 per cui non si procederà alla formazione della graduatoria ma alla predisposizione di elenchi di beneficiari ammessi/non ammessi.

9.2 INTERVENTO 11.02.01 – PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DI METODI E PRATICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA CALABRIA 2014-2020	
AVVISO PUBBLICO	<i>REG. UE 1305/2013, Art. 31</i>
Priorità dello Sviluppo Rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4b – Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
Misura	11 – Agricoltura Biologica
Sub Misura	11.2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
Intervento	11.02.01 – Pagamento per il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica
Finalità	Sostenere nel tempo la prosecuzione di metodi e pratiche biologiche
Destinatari	Agricoltori o associazioni agricoltori che siano “in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013
Annualità	2016
Scadenza per la presentazione delle domande	16 maggio 2016
Responsabile del procedimento	Dirigente del Settore pro tempore
Contatti	0961/853143-858518-858525 <i>PEC: adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it</i>

9.2.1 Descrizione e finalità dell’intervento 11.02.01 “pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica”

L’intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di metodi e pratiche di agricoltura biologica, constatata l’importanza di un loro consolidamento sia nel contesto produttivo agricolo regionale, che nel contesto nazionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

9.2.2 Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità

I destinatari dell’avviso sono agricoltori o associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare ed a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologiche e che al momento del rilascio della domanda presentino i seguenti requisiti:

- siano agricoltori “in attività”, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall’art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall’art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n. 1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.
- mantengano nella propria azienda le tecniche dell’agricoltura e/o della zootecnia biologica conformemente ai Regolamenti n. 834/2007 e 889/2008;
- siano iscritti nell’elenco degli operatori del settore biologico
- adottino le tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici aziendali interessate dal sostegno, per l’intera durata del periodo di impegno;
- abbiano la disponibilità di una superficie minima ammessa al premio di 1 ettaro, per i

beneficiari singoli; di 5 ettari per i soggetti associati, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari. La disponibilità a vario titolo (proprietà-diritti reali di godimento – comodato etc) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale;

- si impegnino a non frazionare artificiosamente l'azienda per l'applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore);
- non si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo avere ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (PSR2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (PSR2007-2013).

9.2.3 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata

Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Reg. UE 1305/2013, i beneficiari del sostegno si impegnano oltre la baseline dei requisiti obbligatori riportati al paragrafo di misura "Informazioni specifiche della Misura" del PSR Calabria (paragrafo 8.2.10.5).

Tali beneficiari sono, altresì, tenuti a mantenere gli impegni di cui ai Regolamenti (UE) 834/2007, 889/2008, 128/2008 e successive modifiche e integrazioni, alla legislazione nazionale di attuazione sul biologico e sono allegati alla Tabella cui si rinvia riportata a pagina 859 e segg. del PSR Calabria 2014-2020 nonché alle prescrizioni di cui al DM n. 3536 dell' 08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

La durata dell'intervento è di sette anni a decorrere dalla pubblicazione definitiva dell'elenco di ammissione al contributo.

Gli agricoltori che attuano le colture foraggere in biologico devono attuare anche il seguente impegno:

- mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha, considerando esclusivamente la SAU a foraggere

9.2.4 Importi ammissibili di sostegno

Il premio viene erogato ad ettaro annualmente, per una durata di 7 anni, ed è differenziato per coltura/gruppi coltura secondo la tabella di seguito riportata:

Coltura	U.M.	Singoli Mantenimenti
Olivo	€/ha	600
Agrumi (escluso cedro)	€/ha	700
Cedro	€/ha	900
Drupacee	€/ha	600
Actinidia	€/ha	550
Vite	€/ha	600
Ortive in pieno campo	€/ha	600
Ortive in serre	€/ha	520
Seminativi	€/ha	300
Foraggere (escluso pascolo)	€/ha	170

Patata	€/ha	450
Castagno da frutto	€/ha	350
Nocciolo e mandorlo	€/ha	500
Noce da frutto	€/ha	450
Altri fruttiferi	€/ha	520
Zootecnia Biologica	€/ha	200

9.2.5 Criteri di selezione

Per l'intervento descritto nel presente avviso non sono stati stabiliti criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 per cui non si procederà alla formazione della graduatoria ma alla predisposizione di elenchi di beneficiari ammessi/non ammessi.

10. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI

Si applicano integralmente le previsioni di cui all'art. 47 reg. 1305/2013 recante "Norme sui pagamenti basati sulla superficie".

In particolare trovano corretta applicazione i seguenti principi:

- Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso";
- qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, la Regione adotterà i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
- il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per quanto espressamente previsto nella scheda di misura, il beneficiario può procedere ad un aumento delle superficie o dei capi assoggettati ad impegno a condizione che:

1. l'ampliamento comporti vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
2. vi sia giustificazione riferita alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante ed alla dimensione della superficie/capo aggiuntivi. Sono consentiti ampliamenti non superiore al 40% di quanto già assoggettato ad impegno;
3. l'ampliamento non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

11. CLAUSOLE DI REVISIONE

Agli interventi realizzati ai sensi dell'art. 29, Agricoltura biologica si applica, altresì, la clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13.

Tale clausola permette l'adeguamento degli investimenti in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio

finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto (ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013), senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

12.OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per l'intervento descritto nel presente avviso, a norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014 Allegato III Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 Parte 1- Azioni informative e pubblicitarie- e dalla proposta di successiva modifica in fase di approvazione, durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo le modalità previste dai punti 2.1 e 2.2 lett. a); b) e c).

In particolare, nei casi di sostegno annuale superiore complessivamente ad euro 50.000 per singolo intervento, il beneficiario è tenuto ad esporre, all'interno del centro aziendale principale o della particella più estesa, una targa informativa contenente indicazioni sull'intervento e sul sostegno finanziario ricevuto.

Tale obbligo decorre fin dalla data di pubblicazione dell'elenco/graduatoria di ammissibilità al sostegno e sarà verificato al momento del controllo in loco:

13.RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura. Nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.